# REGOLAMENTO (CEE) N. 4048/86 DEL CONSIGLIO

**del 22 dicembre 1986**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il trattato nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie alle condizioni previste dall'articolo 25 dell'atto di adesione e del protocollo n. 2 allegato a tale atto;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario; che il volume contingentale ammonta a 3 446 t; che per l'anno 1987 i dazi da applicare entro i limiti del contingente tariffario corrispondono al 75 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che se i prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni dell'atto di adesione in materia; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che è opportuno aprire questo contingente tariffario comunitario per l'anno 1987, limitando tuttavia la validità del presente regolamento al periodo 1° gennaio — 31 marzo 1987 che precede l'entrata in vigore del regime tariffario definitivo che verrà adottato in questo settore; che conviene pertanto prevedere che i quantitativi importati in virtù del presente regolamento verranno detratti dai contingenti effettivi adottati nel contesto di detto regime definitivo;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle isole Canarie, alle percentuali indicate in appresso:

| Stati membri | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|
| Benelux | 8,6 | 10,7 | 3,2 |
| Danimarca | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Germania | 4,2 | 4,5 | 4,9 |
| Grecia | — | — | — |
| Spagna | 78,5 | 77,2 | 86,6 |
| Francia | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Irlanda | — | — | — |
| Italia | 0,7 | 1,7 | 0,7 |
| Portogallo | — | — | — |
| Regno Unito | 7,3 | 5,4 | 3,9 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|---|---|
| Benelux | 7,2 |
| Danimarca | 0,1 |
| Germania | 4,6 |
| Grecia | 0,1 |
| Spagna | 81,0 |
| Francia | 0,5 |
| Irlanda | 0,1 |
| Italia | 1,0 |
| Portogallo | 0,1 |
| Regno Unito | 5,3 |

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nel vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità per i prodotti di seguito elencati, originari delle isole Canarie, sono sospesi ai livelli indicati a lato e nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 3 446 t.

| Numero d'ordine | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice Nimexe | Aliquota dei dazi |
|---|---|---|---|---|
| 09.0429 | 06.01 | Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: | | |
| | | ex A. allo stato di riposo vegetativo: | | |
| | | — diversi dai giacinti, narcisi, tulipani e gladioli | 06.01-19 | 6 % |
| | 06.02 | Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze | | |
| | | A. Talee e marze | | |
| | | II. altre | 06.02-19 | 6 % |
| | | ex D. altre: | | |
| | | — rosai (comprese tutte le specie Rosa) non innestati: | | |
| | | — con colletto di diametro di 10 mm o meno | 06.02-61 | 9,7 % |
| | | — altri | 06.02-65 | 9,7 % |
| | | — diverse da micelio (bianco di funghi), rododendri (azalee) e piantine di ortaggi e piantine di fragole: | | |
| | | — Piante da pien'aria: | | |
| | | — Alberi, arbusti e arboscelli, diversi dagli alberi da frutto e da bosco: | | |
| | | — Talee radicate e giovani piante | 06.02-81 | 9,7 % |
| | | — altre | 06.02-83 | 9,7 % |
| | | — altre: | | |
| | | — Piante vivaci | 06.02-92 | 9,7 % |
| | | — altre | 06.02-93 | 9,7 % |
| | | — Piante d'appartamento: | | |
| | | — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee | 06.02-94 | 9,7 % |
| | | — diverse dalle piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactee | 06.02-99 | 9,7 % |

Tuttavia, entro i limiti di questo contingente tariffario, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. I prodotti oggetto di questo regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Communità.

3. I quantitativi importati a norma dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 verranno detratti dai contingenti effettivi annui adottati nel contesto del regime tariffario definitivo che entrerà in vigore il 1° aprile 1987.

*Articolo 2*

1. Una prima parte di 2 750 t del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra gli Stati membri; le quote, valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano a.:

| | *(in tonnellate)* |
|---|---|
| Benelux | 244 |
| Danimarca | 3 |
| Germania | 88 |
| Grecia | 3 |
| Spagna | 2 172 |
| Francia | 10 |
| Irlanda | 3 |
| Italia | 40 |
| Portogallo | 3 |
| Regno Unito | 187 |

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 696 t, costituisce la riserva.

*Articolo 3*

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva la permette.

2. Se, dopo, aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % delle propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito le seconda quota, una Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 4*

La quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 marzo 1987.

*Articolo 5*

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il gardo di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 7*

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 8*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. SHAW